

L'onorevole Crespi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CRESPI. L'onorevole ministro ha posto ieri in giusto rilievo che i capoluoghi di mandamento nella maggior parte dei casi debbono essere collegati con tranvie piuttosto che con ferrovie, e con ciò è venuto a dare ragione nella sostanza all'emendamento che io ho avuto l'onore di presentare in unione ad altri venti colleghi. Oggi il relatore onorevole Tedesco unisce la sua preghiera alla nostra perchè l'onorevole ministro accetti questo emendamento, contro il quale non valgono le ragioni portate contro l'emendamento all'articolo primo, ragioni che ci hanno fatto impressione e che ci hanno indotti a ritirare l'emendamento stesso. Le tranvie non sono sovvenzionate che nel modo determinato dall'articolo 2; per esse non v'ha un fondo speciale come per le ferrovie: non c'è un articolo 4 nella legge che contempra anche le tranvie, ma esse sono lasciate completamente a sè.

E poichè ieri io ho dimostrato, e l'onorevole ministro ha ammesso, che vi sono molti capoluoghi di mandamento che hanno altrettanta od anche maggiore importanza di alcuni capoluoghi di circondario e più ancora di alcuni capoluoghi di distretto, pare a me che se vogliamo fare veramente una buona legge, che non resti per una certa parte inapplicabile, debbasi accettare il concetto del nostro emendamento e concedere la sovvenzione anche nel caso di tranvie che congiungono i capoluoghi di mandamento, e poi ancora che per le stesse ragioni possano essere date sovvenzioni a tramvie le quali congiungono le vie acquee interne e le banchine di porti marittimi non ancora raccordate. Ed anche in ciò noi ci rimettiamo alle dichiarazioni stesse del ministro, che appunto ha riconosciuto l'importanza della navigazione fluviale presentando un apposito disegno di legge. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Turco ha presentato un'aggiunta a questo articolo:

*Alle parole:* di più conveniente accesso, aggiungere: oppure destinate ad unire due linee ferroviarie.

Ha facoltà di parlare.

TURCO. La mia proposta si giustifica assai facilmente. Se la tendenza inaugurata nella legge del Mezzogiorno deve essere praticamente ampliata nell'attuale disegno di legge, tendenza ad equiparare le condizioni delle tranvie a quelle delle ferrovie, con-

cedendo anche alle prime lo stesso trattamento di favore, io mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro sulla necessità di adottare un sicuro criterio per potere accordare a determinate tranvie lo stesso trattamento di favore già sanzionato per determinate ferrovie. Già nella legge del 1906 fu stabilito che le ferrovie nuove destinate a congiungere due linee litoranee debbano godere di un sussidio di favore. Io domando: perchè nelle stesse condizioni, e quando hanno lo stesso fine di congiungere due linee ferroviarie, perchè le tranvie non dovrebbero essere trattate con lo stesso criterio di preferenza? Gli egregi colleghi che presentarono altri emendamenti si sono preoccupati di secondare gli interessi dei diversi mandamenti e di altri importanti luoghi favoriti da circostanze speciali per essere attaccati ad una ferrovia. Io faccio un passo innanzi e dico: se una tranvia, oltre agli interessi locali, viene anche a favorire gli interessi di una zona più vasta, allacciando fra loro due linee ferroviarie, perchè questa condizione, che si slarga dall'interesse puramente locale ed entra nell'interesse generale, non deve valere per le tranvie come è valse per le ferrovie? Io chiedo adunque che alle tranvie sia fatto lo stesso trattamento stabilito per le ferrovie quando si tratti di unire con la tranvia due linee ferroviarie già esistenti. Io voglio augurarmi che l'onorevole ministro comprenda tutta l'importanza della mia modesta proposta e voglia benevolmente accoglierla. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Voglio dimostrare subito col fatto all'onorevole Lucca che non sono restio ad accettare quegli emendamenti, che appaiono conformi ai fini della legge ed alle buone norme amministrative.

Egli ha notato poco innanzi che vi è una contraddizione fra questa legge e quella del Mezzogiorno; perchè quest'ultima stabilisce un limite massimo di sovvenzione in lire 1,000, mentre nella legge, che ora discutiamo, tale limite massimo è elevato a lire 1,500. Ciò dimostra, dice l'onorevole Lucca, che si è visto come non sia possibile costruire linee tranviarie con la sovvenzione di sole 1,000 lire.

Perciò ha proposto un emendamento, col quale verrebbe elevato il limite massimo; e dico limite massimo perchè se una tranvia potesse farsi con una sovvenzione minore,